



Lussemburgo, 20 dicembre 2017

Sentenze nelle cause riunite C-66/16 P, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione, C-67/16 P, Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione, C-68/16 P, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione, e C-69/16 P Cellnex Telecom e Retevisión I/Commissione, nonché nelle cause C-70/16 P Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, e C-81/16 P Spagna/Commissione

Stampa e Informazione

La Corte annulla la decisione della Commissione che ordina il recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Spagna agli operatori della piattaforma di televisione terrestre

La decisione della Commissione non è sufficientemente motivata

La digitalizzazione della radiodiffusione nell'Unione europea è stata promossa dalla Commissione sin dal 2002, poiché presenta rilevanti vantaggi rispetto alla radiodiffusione analogica. Tale digitalizzazione può essere effettuata tecnicamente mediante piattaforme terrestri, satellitari, via cavo o mediante accessi alla banda larga su Internet.

Tra il 2005 e il 2009, le autorità spagnole hanno adottato una serie di misure volte a consentire il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale. Le emittenti nazionali erano tenute a coprire il 96% della popolazione nel caso del settore privato e il 98% della popolazione nel caso del settore pubblico nel loro rispettivo territorio. Per gestire la digitalizzazione, le autorità spagnole hanno diviso il territorio spagnolo in tre zone distinte (I, II e III) ¹. L'obiettivo era di raggiungere una copertura del 98% della popolazione spagnola da parte del servizio di televisione digitale terrestre («TDT»), pari alla percentuale coperta dalla televisione analogica nel 2007. Poiché gli obblighi di copertura stabiliti per la TDT rischiavano di non raggiungere tale livello, era necessario garantire la copertura televisiva nella zona II. Le autorità spagnole hanno allora erogato un finanziamento pubblico per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre in tale zona ².

Nel giugno 2013, la Commissione, in seguito a una denuncia da parte di SES Astra (un operatore europeo di satelliti), ha adottato una decisione ³ con la quale ha dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno l'aiuto concesso agli operatori della piattaforma televisiva terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre nella zona II in tutto il territorio spagnolo, a eccezione della comunità autonoma di Castiglia-La Mancha ⁴. Nella stessa decisione, la Commissione ha ordinato il recupero dell'aiuto presso i beneficiari.

¹ Nella zona I, che comprende il 96% della popolazione spagnola e che è stata considerata redditizia sotto il profilo commerciale, il costo del passaggio al digitale è stato sopportato dalle emittenti pubbliche e private; nella zona II, che comprende regioni remote e meno urbanizzate, che rappresentano il 2,5% della popolazione spagnola, le emittenti, in mancanza di interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha portato le autorità spagnole a erogare un finanziamento pubblico; nella zona III, che comprende l'1,5% della popolazione spagnola, la topografia esclude la trasmissione digitale terrestre, cosicché la scelta è caduta sulla piattaforma satellitare.

² In totale, tra il 2008 e il 2009, sono stati investiti nell'estensione della copertura alla zona II quasi 163 milioni di EUR del bilancio centrale, in parte sotto forma di prestiti agevolati concessi dalle autorità spagnole alle comunità autonome, e circa 60 milioni di EUR dai bilanci delle sedici comunità autonome interessate. Inoltre, i comuni hanno finanziato l'estensione per circa 3,5 milioni di EUR. Infine, l'importo dei fondi concessi per lo sfruttamento e la manutenzione della rete per gli anni dal 2009 al 2011 ammontava almeno a 32,7 milioni di EUR.

³ Decisione 2014/489/UE relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/10) (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La-Mancha) (GU 2014, L 217, pag. 52) (v. comunicato stampa [IP-13-566](#) della Commissione).

⁴ La diffusione in tale comunità autonoma è stata oggetto della decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) concesso dalle autorità di Castiglia-La-Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre nelle zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La-Mancha (GU C 335, pag. 8) (v. comunicato stampa della Commissione [IP-14-1066](#)). Tale decisione è stata impugnata in quattro cause ([T-808/14](#), Spagna/Commissione; [T-36/15](#), Hispasat/Commissione; [T-37/15](#), Abertis

La Spagna, le Comunità autonome del Paese basco, della Galizia e di Catalogna, nonché vari operatori di televisione digitale terrestre hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione. Con sentenze del 26 novembre 2015, il Tribunale ha respinto tutti i ricorsi e confermato la decisione della Commissione⁵. Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che le misure adottate dalle autorità spagnole non rispettavano il principio di neutralità tecnologica.

La Spagna nonché le Comunità autonome e gli operatori di televisione digitale terrestre summenzionati hanno presentato impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l'annullamento delle sentenze del Tribunale.

Con le sue odierne sentenze, la Corte respinge le impugnazioni nelle cause riunite *Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione, Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione e Cellnex Telecom e Retevisión I/Commissione (C-66/16 P, C-67/16 P, C-68/16 P e C-69/16 P), nonché nella causa *Spagna/Commissione (C-81/16 P).**

Per contro, sulla base di un motivo dedotto dalla Comunità autonoma della Galizia e dall'operatore Retegal, la Corte, nella sua sentenza *Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione (C-70/16 P), annulla la decisione della Commissione per insufficienza di motivazione.*

La Comunidad Autónoma de Galicia e la Retegal censurano il Tribunale per aver confermato l'analisi della Commissione quanto al carattere selettivo della misura di cui trattasi: la motivazione adottata dalla Commissione al riguardo sarebbe infatti insufficiente. La Corte ricorda, a questo proposito, che **il diritto dell'Unione vieta gli aiuti selettivi**, ossia gli aiuti che, nell'ambito di un dato regime giuridico, favoriscono talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito da tale regime. Essa aggiunge che **l'esame della condizione relativa alla selettività di una misura di aiuto dev'essere sufficientemente motivato al fine di consentire, tra l'altro, un controllo giurisdizionale completo quanto al carattere analogo della situazione degli operatori avvantaggiati dalla misura e di quella degli operatori che ne sono esclusi.**

La Corte rileva che, nella sua sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la motivazione della Commissione sul punto indicava che la misura in questione misura avvantaggiava soltanto il settore della radiodiffusione e che, in tale settore, la stessa misura riguardava solo le imprese che intervenivano nel mercato della piattaforma terrestre. La Corte sottolinea che né la decisione della Commissione né la sentenza del Tribunale contengono la minima indicazione che consenta di comprendere le ragioni per cui si dovrebbe ritenere 1) che le imprese attive nel settore della radiodiffusione si trovino in una situazione in fatto e in diritto analoga a quella delle imprese attive in altri settori e 2) che le imprese che utilizzano la tecnologia terrestre si trovino in una situazione in fatto e in diritto analoga a quella delle imprese che si avvalgono di altre tecnologie.

La Commissione sostiene che non era necessaria una motivazione al riguardo: la condizione di selettività sarebbe infatti automaticamente soddisfatta qualora una misura si applichi esclusivamente a un settore di attività o alle imprese di una determinata zona geografica. La Corte ricorda, al riguardo, che **una misura di cui benefici solo un settore di attività o una parte delle imprese di tale settore non è necessariamente selettiva**. Lo è, infatti, solo se, nell'ambito di un dato regime giuridico, essa ha l'effetto di favorire talune imprese rispetto ad altre che appartengano ad altri settori o al medesimo settore e si trovino, in considerazione dell'obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga.

Telecom Terrestre/Commissione, e [T-38/15](#), Telecom Castilla-La Mancha/Commissione). La sentenza nelle cause riunite T-37/15 e T-38/15 nonché la sentenza nella causa T-808/14 sono oggetto di impugnazioni ancora pendenti dinanzi alla Corte ([C-91/17 P](#), [C-92/17 P](#) e [C-114/17 P](#)).

⁵ Sentenze nelle cause *Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione ([T-462/13](#))*, *Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Commissione ([T-465/13](#))*, *Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione ([T-487/13](#))*, *Abertis Telecom e Retevisión I/Commissione ([T-541/13](#))*, *Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione ([T-463/13](#) e [T-464/13](#))*, e *Spagna/Commissione ([T-461/13](#))* (v. [comunicato stampa n. 141/15](#))

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze (nelle cause riunite [C-66/16 P](#), [C-67/16 P](#), [C-68/16 P](#), [C-69/16 P](#) e nelle cause [C-70/16 P](#) e [C-81/16 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106